



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza del 11 Maggio 1998

In Aosta, il giorno undici (11) del mese di Maggio dell'anno millenovecentonovantotto con inizio alle ore quindici e trentaquattro minuti, si è oggi riunita, nella consueta sala delle adunanze del Palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n° 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Sig. Dino VIERIN

e gli Assessori

Sig. Roberto LOUVIN
Sig. Gino AGNESOD
Sig. Claudio LAVOYER
Sig. Demetrio MAFRICA
Sig. Elio RICCARAND
Sig. Franco VALLET
Sig. Roberto VICQUERY

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al Bilancio, Finanze e Programmazione sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Giunta regionale.

Gli Assessori R. LOUVIN e E. RICCARAND intervengono alle ore 15,40' dopo l'approvazione della deliberazione n. 1543.

Assiste alla seduta il Capo dei Servizi di Segreteria, sig. Livio SALVEMINI.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Silvano RUBBO.

E' adottata la seguente deliberazione :

N° **1610** OGGETTO :

DISPOSIZIONI ALL'UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA IN MERITO ALL'ESONERO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PER PRESTAZIONI EROGATE NEI CONFRONTI DI PARTICOLARI CATEGORIE DI MINORI.

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge 4.5.1983 n. 184 recante “ Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”
- richiamata la legge 28.8.1997, n. 285 relativa a “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza ed in particolare l’articolo 4 che prevede progetti di intervento finalizzati a servizi di sostegno, alla relazione genitori e figli, di contrasto alla povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativi-assistenziali”;
- richiamata la legge 29 luglio 1975, n. 405 “Istituzione dei consultori familiari”;
- richiamata la legge regionale 11 novembre 1977, n. 65 “Interventi per la procreazione libera e responsabile, la tutela della salute della donna, dei figli, della coppia e della famiglia”;
- richiamata la legge regionale 16.4.1997, n. 13 in particolare il punto 6.4.2 “Tutela dei minori” che prevede interventi a tutela, prevenzione cura e riabilitazione nei confronti dei minori;
- richiamata la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- richiamata la propria deliberazione n. 202 in data 26 gennaio 1998 relativa all’approvazione del nuovo testo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell’ambito del SSR e delle relative tariffe;
- considerata la segnalazione dell’U.S.L. relativa alla difficoltà dei servizi socio-sanitari nel perseguire le finalità previste dalle leggi sopracitate a causa dell’applicazione della normativa vigente relativa alla partecipazione alla spesa sanitaria in quanto la politica tariffaria spesso risulta essere un ostacolo all’espletamento degli interventi preventivi, curativi e riabilitativi mirati alle situazioni di sofferenza e di rischio soprattutto nelle fasce più deboli, in particolare :
 - a) minori portatori di handicap ,
 - b) minori segnalati e interessati da provvedimenti da parte degli Organi giudiziari e o con situazioni familiari che evidenziano multiproblematicità e per le quali vi è una presa in carico multiprofessionale a livello di équipe distrettuale,
 - c) genitori , familiari o legali rappresentanti dei minori di cui ai punti a) e b);
- richiamata la risposta al quesito posto al Ministero della Sanità in merito all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, relativamente agli interventi sulla fascia 0/18 anni, la quale prevede che la Regione, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, possa garantire livelli di assistenza superiori a quelli di cui al P.S.N. facendo fronte con risorse proprie ai conseguenti oneri;

- richiamato inoltre il decreto ministeriale 1° febbraio 1991, articolo 4 punto 2 che prevede l'esenzione del pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni farmaceutiche di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le prestazioni specialistiche correlate alle specifiche patologie di cui sono affetti i nati con gravi deficit psichici, fisici e sensoriali, nonché l'articolo 5 dello stesso decreto che prevede che le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche sono parimenti esenti quando derivino da obblighi di legge o siano disposte nel prevalente interesse della collettività;
- ritenuto opportuno, in riferimento a quanto contenuto nelle leggi soprarichiamate, prevedere l'esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per le prestazioni previste dall'articolo 4 del decreto ministeriale 1° febbraio 1991, per i minori portatori di handicap in possesso di certificato di invalidità civile indipendentemente dalla percentuale di invalidità riconosciuta dalle Commissioni Mediche collegiali preposte a tale fine ai sensi della legge 118 in data 30.3.1971 e dalla legge regionale 22 in data 7.7.1995, minori in possesso dell'accertamento di minorazione ai sensi dell'art. 4 della legge 5.2.1992, n. 104 o in possesso, in base all'art. 12 della stessa legge, di un riconoscimento di situazione di handicap nell'ambito scolastico, nonché per le prestazioni di cui all'articolo 5 del suddetto decreto per i minori segnalati e interessati da provvedimenti da parte degli Organi Giudiziari e o per i minori appartenenti a nuclei familiari che evidenziano multiproblematicità e per le quali vi è una presa in carico multiprofessionale a livello di équipe distrettuale ed ai genitori, familiari o legali rappresentanti degli stessi;
- richiamata la propria deliberazione in data 30 dicembre 1997, n. 4853, concernente l'approvazione del bilancio di gestione della Regione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 2 in data 15 gennaio 1998 (prot. 861/5FIN);
- richiamati i decreti legislativi n.ri 320/1994 e 44/1998;
- visto il parere di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione Salute dell'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali in vacanza del Capo-servizio di sanità territoriale, ai sensi dell'articolo 72 della legge reg. n.3/56 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli articoli 13 comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge reg. 45/1995, sulla presente deliberazione;
- su proposta dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Roberto Vicquery;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di disporre che l' U.S.L. della Valle d'Aosta esoneri dalla partecipazione alla spesa sanitaria:

- a) i minori portatori di handicap, per le prestazioni farmaceutiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le prestazioni specialistiche correlate alle specifiche patologie di cui sono affetti, ai sensi dell'art. 4 del decreto 1° febbraio 1991;
- b) i minori segnalati e interessati da provvedimenti da parte degli Organi Giudiziari;
- c) minori appartenenti a nuclei familiari che evidenziano multiproblematicità e per i quali vi è una presa in carico multiprofessionale a livello di équipe distrettuale (composta di regola dalle figure professionali dell'assistente sociale e dello psicologo, ed estensibile ad altri operatori presenti nel distretto socio-sanitario di base quando risultino coinvolti nella presa in carico del minore), per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le prestazioni specialistiche quando derivino da obblighi di legge o siano disposte nel prevalente interesse della collettività, ai sensi dell'art.5 del decreto soprarichiamato;
- d) i genitori, familiari e legali rappresentanti dei minori di cui ai punti a) e b) e c) limitatamente agli interventi effettuati dallo psicologo e dal neuropsichiatra infantile a sostegno del minore;

2. di stabilire che per beneficiare dell'esonero di cui al punto 1 i soggetti devono essere in possesso di :
 - certificato di invalidità civile, indipendentemente dalla percentuale di invalidità riconosciuta dalla Commissioni Mediche collegiali preposte a tale fine ai sensi della legge 118 in data 30.3.1971 e dalla legge regionale 22 in data 7.7.1995, dell'accertamento di minorazione ai sensi dell'art. 4 della legge 5.2.1992, n. 104 o, in base all'art. 12 della stessa legge, di un riconoscimento di situazione di handicap nell'ambito scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del punto precedente;
 - segnalazione o provvedimento da parte degli Organi Giudiziari per i soggetti di cui alla lettera b) del punto precedente;
 - certificazione di presa in carico del minore rilasciata dall'équipe socio-sanitaria distrettuale per i soggetti di cui alla lettera c) del punto precedente;
 - documentazione rilasciata dall'équipe socio-sanitaria distrettuale attestante la situazione economica del nucleo, la conseguente richiesta all'U.S.L. di esenzione del ticket nonché la necessità di interventi da effettuarsi da parte dello psicologo o del neuropsichiatra infantile a sostegno del minore per i soggetti di cui alla lettera d) del punto precedente.
3. di stabilire che l'U.S.L. della Valle d'Aosta sulla base della documentazione necessaria per l'esonero dalla spesa sanitaria, descritta al punto 2. , rilasci agli interessati un apposito tesserino di esenzione con la specificazione delle prestazioni soggette a tale esonero;
4. di trasmettere la presente deliberazione all'U.S.L. della Valle d'Aosta per l'applicazione delle suddette disposizioni.

GP/

In Originale Firmato

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dino VIERIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Silvano RUBBO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione Regionale dal **14 MAG. 1998** per quindici giorni consecutivi.

Aosta, **14 MAG. 1998**

F.to

IL DIRIGENTE
Silvano RUBBO

Per copia conforme ad uso amministrativo

Aosta,
